

Accordi regionali per CIG in deroga.

Provincia autonoma di Bolzano.

Accordo quadro locale sui criteri di accesso al fondo territoriale di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli ammortizzatori sociali in deroga per l'attuazione del d.l. n. 18/2020, 31 marzo 2020.

campo di applicazione

Possono richiedere la prestazione del Fondo in applicazione della CIGD di cui all'art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 tutti i **datori di lavoro del settore privato**, inclusi gli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, **per i quali non trovino applicazione le tutele degli ammortizzatori sociali ordinari** previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

In tal senso la presente tutela è espressamente estesa anche ai datori di lavoro che occupano meno di 6 dipendenti.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

La prestazione del Fondo è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in provincia di Bolzano, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico "COVID 19" e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate che hanno unità produttive in cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

destinatari

Il trattamento del Fondo può essere concesso ai **lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale**, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale, i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

I **lavoratori somministrati** possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell'agenzia di somministrazione) solo in subordine alla mancata capienza del rispettivo fondo settoriale.

Il principio subsidiario in base al quale possono essere chieste ed autorizzate le prestazioni del Fondo qualora altri fondi non possano concedere le prestazioni per mancata capienza è esteso anche ai dipendenti di imprese artigiane.

Sono compresi altresì i lavoratori agricoli e forestali occupati presso amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, qualora non possono accedere ad ammortizzatori sociali ordinari.

I lavoratori beneficiari devono risultare in forza presso il datore di lavoro durante il periodo decorrente dalla data del 23 febbraio 2020 entro il 17 marzo 2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero essere stabilite.

Le prestazioni del Fondo possono essere autorizzate esclusivamente a favore dei dipendenti che sono occupati presso datori di lavoro con unità produttiva ubicata nel territorio della provincia di Bolzano.

Il trattamento del Fondo, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Tenendo conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento del Fondo, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolate in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuativi.

I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei 12 mesi precedenti la data di sospensione o riduzione dell'attività da parte del datore di lavoro.

Di norma un contratto a termine non può essere prorogato o rinnovato durante il periodo in cui il relativo datore di lavoro beneficia degli ammortizzatori sociali ordinari o/e in deroga. Gli ammortizzatori sociali citati possono estendere la loro tutela non oltre la scadenza del contratto di lavoro a termine. Successivamente, il dipendente potrà chiedere ed accedere all'indennità di disoccupazione NASPI.

Non è condizione per l'accesso la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie.

condizioni

La domanda al Fondo può essere presentata **dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.**

Sono ricomprese le aziende beneficiarie della sola CIGS (ad es. aziende del commercio e agenzie viaggio con più di 50 dipendenti), in quanto attualmente non ricomprese nella tutela di cui all'articolo 19 del DL 18/2020 su citato.

Sono comprese le aziende che in via principale non sono tutelate dagli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro (di cui al D.Lgs. n. 148/2015) e che in via residuale possono chiedere la CIGD ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 18/2020 e, di conseguenza, le prestazioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 5, nonché l'assegno ordinario di cui all'articolo 19, commi 1 e 7 del decreto-legge n. 18/2020..

Il trattamento viene concesso anche in deroga rispetto ai limiti massimi di durata previsti per l'utilizzo della CIGO o dell'assegno ordinario e i periodi concessi sono neutralizzati in caso di successive richieste di tali trattamenti.

durata

Per ciascuna unità produttiva la prestazione che viene autorizzata dal Fondo può essere concessa con **decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane.**

informative e accordi sindacali

Ai fini della procedibilità e dell'autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla sede INPS di Bolzano venga altresì inoltrata alle OO.SS. territoriali comprendente l'elenco dei lavoratori interessati.